



Strasbourg, 11 Gennaio 2010

P-PG/Ethics(2010)1_it

COMITATO DI ESPERTI SULLE QUESTIONI ETICHE E DEONTOLOGICHE

L'EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIDROGA NELL'AMBITO SCOLASTICO E LAVORATIVO

<http://www.coe.int/pompidou>

Introduzione ai lavori del Comitato

La piattaforma del Gruppo Pompidou sulle questioni etiche e deontologiche, analogamente alle altre piattaforme del Gruppo, è composta da esperti delegati dagli Stati membri. Porta avanti i suoi lavori e le sue riflessioni nel quadro del Programma di attività del Gruppo, adottato ogni quattro anni in occasione di una conferenza ministeriale.

La maggior parte di questi lavori sono considerati delle prese di posizione e dei pareri di esperti che si esprimono su determinate tematiche, in questo senso sono destinati ad essere utilizzati, o meno, da chi ha il compito di decidere, allorquando si tratta di elaborare le politiche nazionali. I lavori sono sottoposti all'attenzione dei Corrispondenti Permanenti in occasione dei loro incontri regolari, ma non sono tuttavia oggetto di un'adozione formale, né sono destinate a diventare raccomandazioni formali per gli Stati membri.

In occasione della conferenza ministeriale del novembre 2006, i lavori riguardanti il riconoscimento precoce del consumo di droghe nelle scuole e nel contesto professionale, realizzati dopo l'adozione dell'ultimo programma di lavoro, a fine 2003, sono stati presentati ai ministri. Rapporti e studi redatti da diversi esperti della piattaforma sono ugualmente stati distribuiti in forma di CD-rom. In seguito, nel marzo 2008, la piattaforma ha finalizzato questi lavori, adottando una presa di posizione.

L'insieme di questi documenti è a disposizione sul sito web del Gruppo Pompidou (www.coe.int/pompidou) e sono anche stati oggetto di una pubblicazione, alla fine del 2008.

Questa versione italiana ridotta è stata tradotta dall'inglese e dal francese.

Per qualunque ulteriore informazione, potete contattare sabine.zimmer@coe.int

Ringraziamo il Servizio di traduzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica della Confederazione svizzera per essersi fatto carico della traduzione in tedesco e in italiano; ringraziamo inoltre il Consiglio scientifico della Società svizzera di medicina delle dipendenze per avere cortesemente curato la rilettura.

In particolar modo, i nostri ringraziamenti vanno a Jacques Besson, Barbara Broers, Tazio Carlevaro, Bruno Gravier, Robert Hämmig, Margret Rihs-Middel, George Riesen, René Stamm, Diane Steber, Maude Waelchli.

Parere sull'effettuazione di test antidroga in ambito scolastico e lavorativo

I membri della Piattaforma sulle questioni etiche e deontologiche del Gruppo Pompidou tengono innanzitutto a sottolineare che l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹ sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, e stabilisce che non può esservi ingerenza di alcuna autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica è necessaria per (...) la protezione della salute (...) o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Sottoscrivendo la Convenzione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e l'insieme dei trattati che vi hanno fatto seguito², tutti i Paesi europei si sono impegnati a controllare la produzione e la commercializzazione di determinate sostanze psicoattive comunemente definite «droghe» e a limitarne il commercio a fini medici o di ricerca.

Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi europei si sono dotati di apposite leggi nazionali. Nella maggior parte di essi, la detenzione di droghe illegali, anche in piccole quantità, è vietata. In altri, la detenzione per uso personale è tollerata.

Nonostante l'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo affermi che *«nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione»*, in diversi Paesi europei, in nome della lotta al traffico di droghe motivata dalla necessità di tutelare la salute pubblica, lo Stato autorizza le forze repressive (polizia, magistratura) a interferire nella vita privata e familiare dei suoi cittadini. Le leggi nazionali, inquadrate dagli strumenti internazionali relativi alla protezione della sfera privata e dalla giurisprudenza in materia, fissano la cornice di tale ingerenza.

Pur differendo da Paese a Paese, le legislazioni nazionali in materia autorizzano i rappresentanti delle forze dell'ordine a sottoporre i conducenti di veicoli a test antialcol e antidroga.

D'altronde, l'effettuazione sistematica di test antialcol e antidroga sui piloti di aerei a tutela della sicurezza aerea e dei viaggiatori è ormai prassi corrente e, dato che il suo scopo è ridurre il rischio di incidenti suscettibili di mettere in pericolo vite umane, questa pratica potrebbe essere giustificata dal principio di proporzionalità.

Poiché l'assunzione di alcune sostanze psicoattive legali o illegali può alterare il comportamento del consumatore o modificare alcuni dei suoi parametri fisiologici, da un punto di vista etico è accettabile che un medico che si trova a dover formulare una diagnosi in una situazione di emergenza effettui un test antidroga sul paziente. Sempre da un punto di vista etico, può essere parimenti accettabile che un medico, confrontato con un paziente che sospetta essere un tossicomane e con il quale non riesce a instaurare un dialogo sull'argomento, faccia ricorso a tale test per stabilire le cause del peggioramento del suo stato di salute. I professionisti della salute sono tenuti a rispettare la confidenzialità dei risultati, a farne il miglior uso possibile e a non comunicarli a terzi.

¹ La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e adottata a Roma il 4 novembre 1950. È entrata in vigore nel 1953.

² Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulle sostanze stupefacenti - 1961 (modificata dal Protocollo del 25 marzo 1972), Convenzione sulle sostanze psicotrope - 1971 e Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope - 1988.

La Piattaforma sulle questioni etiche e deontologiche prende atto che il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo esige che, ad eccezione delle forze dell'ordine, nell'ambito specifico entro il quale la legge le autorizza ad intervenire, e di alcune categorie di operatori sanitari, nella misura in cui la conoscenza di informazioni confidenziali sia indispensabile per poter intervenire in modo efficace nell'interesse della salute dei pazienti, nessuna autorità pubblica o soggetto privato abbia il diritto di interferire nella vita privata o familiare di un individuo e, ancor meno, di sottoporlo ad un test antidroga o di ordinarne l'effettuazione.

I membri della Piattaforma constatano tuttavia che le autorità scolastiche di alcuni Paesi europei si autoautorizzano a sottoporre i loro allievi a test antidroga³ e che gli stessi test vengono effettuati anche in ambito lavorativo, prima dell'assunzione dell'impiegato o sul posto di lavoro, senza che la confidenzialità dei risultati sia sempre tutelata in modo conforme alla legge⁴.

In entrambi i casi (effettuazione di test antidroga in ambito scolastico e professionale), si tratta pertanto di stabilire se è lecito invocare un valore etico superiore per autorizzare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'unico principio che potrebbe giustificare un simile comportamento è quello della precauzionalità. La Piattaforma ha quindi cercato di analizzare l'effetto protettivo generato dall'impiego di kit antidroga sull'incidenza del consumo di droghe e sulle prospettive per i consumatori.

Al di là della volontà di aiutare, che potrebbe giustificare l'introduzione di questa pratica in ambito sia scolastico che lavorativo, è opportuno ricordare che è sulla scia della visione di un «un mondo senza droghe» che i kit antidroga sono giunti sul mercato verso la fine degli anni 1980. Per chi li commercializza e li promuove sono un'autentica gallina dalle uova d'oro⁵. Gli acquirenti non mancano: i test, infatti, permetterebbero a chiunque di scoprire facilmente se un'altra persona fa uso di droghe illegali, facendo così leva sul «poliziotto» che c'è in ognuno di noi. Per un genitore ansioso non è forse più semplice fare ricorso a un kit antidroga per avere la conferma che il proprio figlio sia «pulito», anziché seguire da vicino il suo sviluppo affettivo, sociale e intellettuale attraverso un dialogo basato sulla fiducia? Eppure, soprattutto quando il risultato è positivo, l'utilità del test appare tutt'altro che certa: dal momento del responso, infatti, i genitori interessati devono per forza di cose trovare il coraggio di affrontare la questione con il figlio, sempre che non sia troppo tardi.

Se le scienze psicopedagogiche indicano chiaramente che il ricorso in ambito familiare a un qualsiasi strumento rivelatore non può sostituire il dialogo con un ragazzo o una ragazza che sta crescendo e che ha bisogno di guide e non di poliziotti, perché ciò non dovrebbe valere anche nel contesto scolastico?

Inoltre, a prescindere da qualsiasi scopo educativo, quando i soggetti coinvolti sono adulti, scoprire che una persona fa uso di droghe mediante un test effettuato prima dell'assunzione o nel contesto professionale e quindi sapere di trovarsi dinanzi un impiegato o un operaio in difficoltà è forse un buon punto di partenza per la costruzione di un dialogo tra colleghi o con il datore di lavoro?

Infine, è bene ricordare che l'affidabilità dei risultati di questi test è lungi dall'essere garantita (cf. nota 5).

³ Vedi rapporto di Margareta Nilson (Allegato A)

⁴ Vedi rapporto di Lourenço Martins e Joaquim Rodrigues (Allegato B)

⁵ Vedi rapporto di Claire Ambroselli (Allegato B)

1. L'effettuazione di test antidroga in ambito scolastico

Chi ricorre ai test antidroga li giustifica presentandoli come un metodo dissuasivo per prevenire il consumo di droghe illegali e, in particolare, qualsiasi abuso che potrebbe causare problemi di salute e sociali. Tale strumento consentirebbe di appurare in tempi rapidi se un allievo assume droghe e, di conseguenza, se si trova in una situazione di pericolo. Non da ultimo, faciliterebbe il suo indirizzamento a un servizio di sostegno prima che il giovane finisca con l'abbandonare prematuramente la scuola.

Questa affermazione si basa sulla convinzione che, nel giovane, il consumo di droga sia sempre sintomatico di uno stato di malessere e che, presto o tardi, esso comporti dei rischi per la sua persona. C'è però che il consumo di determinate sostanze, soprattutto cannabis e alcuni stimolanti, è largamente diffuso e che, a volte, dimostra semplicemente che i giovani sono in sintonia con lo spirito del loro tempo. C'è anche che è impossibile imporre un aiuto a qualcuno che non ne sente il bisogno.

Nella pratica, malgrado la buona volontà di alcuni dirigenti scolastici e di alcuni insegnanti, accade che un giovane risultato positivo al consumo di sostanze illecite venga espulso dalla scuola, sia per dare un esempio, sia per impedirgli di esercitare un'influenza negativa sui suoi compagni.

In entrambi i casi, che il giovane venga indirizzato contro la sua volontà a un servizio di sostegno o che venga immediatamente espulso, l'aver scoperto che fa uso di stupefacenti tramite un test antidroga non gli reca alcun giovamento, motivo per cui, almeno per quanto riguarda il diretto interessato, risulta difficile giustificare l'effettuazione di tali test in ambito scolastico in nome del principio di precauzionalità.

Secondo alcuni, l'individuazione programmata di qualsiasi consumo di droghe può fungere indirettamente da deterrente per gli altri allievi. Da un punto di vista scientifico, tuttavia, non esistono prove a sostegno di tale tesi.

Più che a prevenire l'abuso di droghe, sembra quindi che l'effettuazione di test antidroga serva a rassicurare docenti e genitori, peraltro messi sotto pressione dalle strategie di marketing per i kit antidroga e da alcune autorità pubbliche desiderose di dimostrare loro che la scuola prende sul serio il consumo di droghe illegali e si adopera per individuare chi ne fa uso, sottintendendo così che i problemi scolastici degli allievi siano da imputare alla loro assunzione di stupefacenti. In questo senso, l'effettuazione dei test antidroga nelle scuole svolge una funzione di schermo, occultando sia i problemi socio-culturali all'origine delle difficoltà scolastiche di alcuni studenti, che le difficoltà incontrate dagli insegnanti per far capire ai loro allievi che hanno diritto ad un futuro⁶.

La Piattaforma sulle questioni etiche e deontologiche ci tiene altresì a sottolineare che l'impiego di test rientra tra le tecniche di polizia e risulta pertanto incompatibile con i compiti affidati agli operatori scolastici. Gli insegnanti, infatti, sono tenuti ad ampliare e approfondire le competenze dei loro allievi, arricchendo il loro bagaglio di conoscenze e preparandoli alla loro vita futura di cittadini. La missione educativa dei docenti li obbliga di fatto ad occuparsi del malessere manifestato da ciascuno dei loro studenti, ad instaurare con loro un dialogo costruttivo qualora emergano problemi evidenti e, all'occorrenza, nel caso siano a corto di soluzioni, a consigliare loro di rivolgersi a un servizio di sostegno specializzato.

Come i genitori, anche gli insegnanti sono chiamati a svolgere un ruolo di guida per gli allievi affinché imparino a fare scelte responsabili e possano esprimere appieno le proprie potenzialità. Così facendo, le probabilità di riuscire a prevenire il consumo di droghe legali o

⁶ Vedi rapporto di Micheline Roelandt (Allegato B)

illegali tra i loro studenti sono notevoli.

La Piattaforma, quindi, non ritiene che il principio di precauzionalità offra alcuna argomentazione valida a giustificare un'ingerenza nella sfera privata degli allievi o nella missione della scuola attraverso l'effettuazione di test antidroga. Al contrario, questa pratica mina il rapporto pedagogico e influisce negativamente sull'ambiente psicosociale nella scuola che, come ha dimostrato la ricerca, svolge una funzione protettiva.

Questa constatazione non ha nulla di sorprendente: già nel 2002, infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) rilevava che i metodi di prevenzione incentrati sulla riduzione del danno anziché sull'astinenza davano risultati migliori, soprattutto in materia di consumo di alcol⁷.

2. L'effettuazione di test antidroga sul posto di lavoro

È innegabile che un consumo eccessivo di alcool o di qualsiasi altra sostanza psicoattiva possa ridurre l'attenzione del lavoratore e la sua idoneità a svolgere le mansioni affidategli. Pertanto, a dipendenza del tipo di attività svolta, potrebbe rivelarsi utile, per la sicurezza del lavoratore e di terzi, procedere all'effettuazione di test antidroga e antialcol.

La Piattaforma sulle questioni etiche e deontologiche constata tuttavia che molti altri fattori possono determinare un abbassamento del livello di attenzione di un lavoratore e ritiene quindi che non sia sufficiente, in nome del principio di precauzionalità, limitarsi a verificare che i lavoratori che svolgono attività ad alto rischio, per loro stessi o per terzi, non assumano alcuna sostanza psicoattiva. A tutela della sicurezza personale dei lavoratori e di quella di tutti coloro ai quali una defaillance dei primi potrebbe arrecare danni, la Piattaforma propone che, in alcuni settori (piloti di aerei, camionisti, macchinisti, manovratori di macchine pesanti come gru ecc.), il lavoro venga organizzato in modo da consentire a colleghi o a superiori di accertare, prima dell'entrata in servizio, se un dato giorno il lavoratore è o meno nelle condizioni ottimali per poter svolgere le sue mansioni.

La Piattaforma, inoltre, osserva come la maggior parte dei Paesi europei non preveda una definizione del concetto di «lavori ad alto rischio»⁸ e consiglia perciò l'introduzione di una definizione più chiara a tutela dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei terzi interessati. Constata altresì che, in questo ambito, fatta eccezione per i piloti di aerei (ma solo limitatamente alla loro astensione dall'alcol), non esistono normative internazionali che definiscono i protocolli per la valutazione dell'idoneità di un lavoratore a svolgere le proprie mansioni un dato giorno.

La Piattaforma raccomanda che, in caso di dubbi sull'idoneità di un lavoratore a far fronte alle esigenze del suo impiego, lo stesso sia indirizzato ad un medico del lavoro che valuterà se quel giorno è in grado o no di svolgere le sue mansioni. Il medico è ovviamente tenuto a rispettare la confidenzialità delle ragioni determinanti la non idoneità al lavoro. Pur ritenendo che, in caso di dubbi sull'idoneità al lavoro, a prescindere dalle mansioni affidate al lavoratore, il principio di precauzionalità giustifichi sempre il ricorso al parere di un medico del lavoro, la Piattaforma difende il mantenimento del rispetto della sfera privata del lavoratore nei confronti di terzi non tenuti al segreto professionale.

Al riguardo, nota con rammarico che non tutti i Paesi europei sono dotati di leggi in materia di medicina del lavoro che consentano di garantire la confidenzialità dei risultati di esami medici ai quali vengono sottoposti i lavoratori (cf. nota 4).

⁷ Vedi WHO Review «Prevention of Psychoactive Substance Use. A Selected Review of What Works in the Area of Prevention», Ginevra, 2002, pag. 42.

⁸ Vedi contributi di Behrouz Shahandeh e Tom Mellish durante il seminario del Gruppo Pompidou intitolato «Ethique, déontologie et toxicomanie», febbraio 2003, pag. 25 e 33.

3. L'effettuazione di test antidroga prima dell'assunzione

In molti Paesi europei, i test antidroga sono effettuati prima di procedere all'assunzione di un lavoratore.

Questa prassi costituisce un'innegabile ingerenza nella vita privata di un individuo, nonché una violazione del «diritto al lavoro» sancito dalla Carta sociale europea del 18 ottobre 1961⁹ e dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Anche in questo caso, per la Piattaforma sulle questioni etiche e deontologiche si tratta di valutare se tale ingerenza nella sfera privata e tale discriminazione in termini di diritto al lavoro siano giustificate dal principio di precauzionalità.

Scoprire che un candidato ad un posto di lavoro a volte fa uso di droghe illegali o tende a consumare regolarmente bevande alcoliche, non consente di predire che un giorno si presenterà al lavoro sotto l'effetto di sostanze psicoattive.

Se il lavoratore in questione risulta non idoneo a svolgere la propria funzione perché abusa di alcol o droghe o perché si rivela essere un tossicodipendente e se questi problemi di dipendenza influiscono negativamente sulle sue prestazioni, il datore di lavoro, trascorsi i primi mesi, ha ancora la possibilità di non confermare la sua assunzione¹⁰, dato che la maggior parte dei contratti di lavoro prevede un periodo di prova.

In tal caso, tuttavia, il lavoratore è considerato alla stregua di un disabile e, in virtù della Direttiva europea 2000/78 del 27 novembre 2000 che vieta «*qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su (...) handicap*», il suo contratto di lavoro può essere rescisso a causa di una disabilità solo se è dimostrato che quest'ultima è incompatibile con i requisiti della funzione che ricopre.

Posto che il rendimento economico è ritenuto un obiettivo legittimo, anche un calo del rendimento di un lavoratore potrebbe giustificare la rottura del contratto. Rimane però il fatto che, alla stregua di qualsiasi altro disabile, anche la persona in questione ha diritto ad un lavoro e sarà compito della Stato fare in modo che trovi un impiego.

L'effettuazione di test antidroga prima dell'assunzione, quindi, non può essere giustificata come una misura precauzionale volta ad accertare l'eventuale non idoneità di un lavoratore a svolgere le proprie mansioni senza mettere a repentaglio la propria salute o quella di terzi.

La sola giustificazione possibile di questa pratica sembra essere di ordine morale. Prendendo esempio da loro colleghi americani, alcuni datori di lavoro europei potrebbero rifiutare il diritto al lavoro a chi fa uso di droghe, contravvenendo così a quanto stabilito dalla Carta sociale europea. Nei Paesi europei in cui il consumo di droghe è tollerato, nulla può legittimare questa prassi da un punto di vista etico, mentre in quelli che lo vietano è lecito chiedersi se sia compito dei datori di lavoro accertare che, su questioni attinenti alla sfera privata, i loro dipendenti rispettino le prescrizioni di legge. Poiché i datori di lavoro non sono stati ufficialmente incaricati di svolgere una missione di polizia, la loro ingerenza nella vita privata dei candidati prima dell'assunzione appare inammissibile, tanto più che potrebbe comportare una discriminazione al lavoro.

⁹ La Carta sociale europea è stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1961 e rivista nel 1996. Il rispetto degli impegni enunciati nella Carta è sottoposto al controllo del Comitato europeo dei diritti sociali.

¹⁰ In alcuni Paesi, i candidati che hanno superato un esame o un concorso possono essere assunti come funzionari con nomina immediata senza periodo di prova. Poiché le loro capacità sono state valutate nel corso degli esami sostenuti, si può ragionevolmente supporre che non abusino di sostanze psicoattive.

Rimane da chiarire se tali pratiche siano efficaci come politiche di prevenzione contro l'abuso di droghe.

Se da un lato il consumo di alcune droghe è legato a fenomeni di moda, dall'altro, è risaputo che l'abuso di sostanze psicotrope è perlopiù correlato ad un contesto socioeconomico disagiato. L'ozio, la mancanza di gratificazione sociale e l'assenza di prospettive di autorealizzazione sono tutti fattori che influenzano il consumo di sostanze psicotrope sia legali che illegali. La politica di prevenzione incentrata sull'esclusione dei consumatori di droghe dal mercato del lavoro è quindi tutt'altro che efficace, anzi, per chi la subisce è assolutamente controproducente. Naturalmente, ciò non significa che non possa sortire effetti protettivi indiretti su terzi: sapere che l'uso ricreativo di una qualsiasi droga espone al rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro potrebbe indurre alcune persone ad astenersi da qualsiasi tipo di consumo. In questo senso, non si può negare che i test antidroga potrebbero esercitare una funzione preventiva indiretta. Tuttavia, poiché al momento nulla prova che tale politica eserciti realmente un effetto protettivo indiretto nei confronti dell'abuso di stupefacenti e sapendo che l'esclusione dal mercato del lavoro dei consumatori di droghe può nuocere ai diretti interessati, la Piattaforma ritiene che il principio di precauzionalità non permette in alcun modo di giustificare l'ingerenza nella vita privata di un individuo attraverso l'effettuazione di test antidroga prima dell'assunzione.

Al contrario, secondo la Piattaforma, per motivi che scaturiscono dallo stesso principio di precauzionalità, sarebbe opportuno vietare questa pratica per salvaguardare i principi etici sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Piattaforma ritiene inoltre necessario promulgare leggi in materia, in particolare per impedire che aziende straniere insediatesi in Europa si autolegittimino a effettuare test antidroga sui propri dipendenti direttamente o mediante le assicurazioni private da esse proposte¹¹.

Conclusioni

La Piattaforma sulle questioni etiche e deontologiche è del parere che l'effettuazione di test antidroga sia accettabile solo nel caso in cui venga praticata da professionisti della salute tenuti al rispetto della confidenzialità, allo scopo di approfondire una diagnosi oppure su richiesta delle forze dell'ordine o della magistratura entro i limiti stabiliti dalla legge. In ogni caso è importante tenere presente che i risultati di tali test necessitano di conferma.

Qualsiasi altro modo di procedere, in ambito sia scolastico che lavorativo, risulta problematico dal punto di vista dell'etica fondata sui diritti internazionali, universali e inderogabili. Sarebbe quindi opportuno vietare tale pratica, perseguendone gli obiettivi – in particolare la prevenzione dello sviluppo di tossicomanie tra i giovani e di incidenti causati da adulti che svolgono lavori ad alto rischio – con strumenti più consoni e più rispettosi della sfera privata e familiare e dei diritti fondamentali di ciascun individuo.

¹¹ L'effettuazione di test antidroga da parte delle compagnie di assicurazione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Piattaforma.

Raccomandazioni relative ai problemi etici legati all'effettuazione di test antidroga in ambito scolastico

Premessa

1. Particolarmente attento ad un ampio ventaglio di problemi etici legati alle politiche di lotta all'abuso di droghe e preoccupato in particolare da aspetti come l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari da parte dei consumatori di droghe, le modalità di trattamento, l'intervento delle autorità giudiziarie, gli aspetti economici e la mancanza di mezzi finanziari, la protezione dei dati legati alla ricerca epidemiologica o di altro tipo nonché l'effettuazione di test antidroga soprattutto in ambito scolastico e lavorativo, nel febbraio del 2003 il Gruppo Pompidou ha organizzato un seminario europeo dedicato alle questioni etiche e deontologiche nel campo delle tossicomanie. A conclusione del seminario e nell'ambito del programma di lavoro per il periodo 2004-2006, il Gruppo Pompidou ha istituito un «Comitato di esperti sull'etica» per esaminare questa problematica alla luce delle sue implicazioni di ordine etico e dei diritti dell'uomo, per quanto riguarda gli aspetti specifici della ricerca, della pratica e della politica. Riferendosi a quanto sinora fatto in questi ambiti dai diversi Paesi, l'obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di approntare dei documenti di consenso e delle linee guida ai quali le normative nazionali possano ispirarsi. In realtà, le prassi adottate dai singoli Paesi membri del Consiglio d'Europa sono lungi dal seguire linee generali simili. In particolare, spicca la mancanza di studi approfonditi nonché, in molti casi, un vuoto giuridico da cui dipende la molteplicità di forme di intervento esistenti. D'altro canto, bisogna tenere presenti i grandi interessi commerciali che ruotano intorno ai test antidroga. Dato che la raccolta di dati sul consumo di droghe – a scuola, al lavoro, nel traffico stradale, nei penitenziari come pure in altri luoghi e circostanze, specialmente tramite test effettuati fuori dal controllo delle autorità giudiziarie – è uno degli aspetti che sollevano problemi etici particolari, il Comitato di esperti è stato invitato ad avviare una riflessione sull'effettuazione di test antidroga nelle scuole.
2. I concetti di etica e morale derivano entrambi dalla radice latina «mores», che indica un modo di comportarsi (costume, usanza) determinato dall'uso reiterato. Volendo comunque differenziare i due termini, si può affermare che l'etica «decostruisce» le norme comportamentali che costituiscono la morale, ponendosi al di sopra di quest'ultima ed esaminandone la giustificazione razionale. Un modello di vita basato sull'etica consiste, secondo Aristotele, nella ricerca della felicità attraverso le forme concrete del «governo della città», in cui l'uomo evolve in quanto animale politico, oppure, secondo Stuart Mill, nella la ricerca del maggior bene possibile per il maggior numero possibile di persone, ivi compreso colui che agisce, o ancora, secondo Kant, attraverso il dovere, inteso come imperativo categorico, di fare in modo che la massima che regge il comportamento di ciascun individuo possa acquisire il valore di principio universale. Quest'ultimo approccio, che considera l'umanità come un fine in se stesso e non come un mezzo, consacra l'etica del rispetto del singolo essere umano e dell'umanità in generale. La felicità non va ricercata nel piacere puro e semplice, bensì nella consapevolezza del dovere compiuto e nella tranquillità data dal sentirsi in pace con la propria coscienza. Oggigiorno, tuttavia, più che alla scoperta teorica dell'«arte di vivere», l'etica aspira al fine razionale di individuare come vivere meglio in situazioni concretamente definite.
3. Etica, morale e deontologia appaiono come concetti affini, ma non identici, che possono essere raffigurati come cerchi concentrici: su quello più esterno, in quanto studio dei valori e delle virtù, l'etica indica il comportamento ideale dell'uomo nella sua

ricerca del *vivere bene* (della felicità); su quello intermedio, la morale enuncia le norme che l'uomo deve rispettare, trasferendo i principi dell'etica nel comportamento umano e sociale¹²; su quello interno, la deontologia traduce alcune norme morali in regole comportamentali per l'esercizio di una professione.

4. Nel tentativo di posizionare il ruolo del diritto, sono emersi alcuni punti di convergenza con i concetti di etica e morale, soprattutto quando il diritto è considerato come il livello minimo di morale che consente all'uomo di vivere in società. Rientrato più verso il comportamento esteriore che verso l'intenzione, come è invece proprio della morale, il diritto stabilisce una correlazione concreta tra diritti e obblighi, attivando il potere coercitivo dello Stato allorché le norme da esso fissate vengono violate. Nelle società contemporanee dette sviluppate e pluraliste, i valori della libertà e della dignità dell'essere umano sono sempre più presenti sia nelle norme morali che in quelle giuridiche. Basti pensare ad esempio alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU) del 1948, fonte ispiratrice di molte disposizioni del diritto internazionale e nazionale.
 - 4.1. Nel contesto di queste riflessioni, è importante sottolineare che, conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della DUDU, l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi. Dal canto suo, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989¹³ stabilisce che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata» (art. 16) e che la sua educazione deve essere finalizzata a sviluppare in lui il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite (art. 29, cpv. 1, lett. b). In questa interrelazione di valori, progressivamente accettata su diversi piani dalla comunità, un ruolo di rilievo spetta alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997, nella misura in cui subordina l'effettuazione di un qualsiasi intervento nel campo della salute al consenso libero, informato e revocabile in qualsiasi momento della persona interessata (articolo 5) e stabilisce il principio-norma in base al quale, se una persona non è in grado di dare il proprio consenso a un intervento, lo stesso non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Ciò nonostante, è importante ricordare che, visto il suo primato, spetta all'etica riflettere sulla comprensione e l'estensione di tutti i valori umani, in particolare della dignità e della libertà dell'uomo, indipendentemente dalla loro iscrizione negli strumenti del diritto internazionale o nelle diverse Costituzioni nazionali.
5. Concentriamoci ora sui valori etici più importanti in tema di test antidroga effettuati soprattutto in ambito scolastico.
 - 5.1. Il valore della **giustizia** appare come l'«esecutore» del principio di uguaglianza, che tratta allo stesso modo l'uguale e in modo diverso il disuguale sulla base di criteri non arbitrari affinché ognuno riceva ciò che gli spetta. Nell'assegnazione delle responsabilità o degli obblighi, gli allievi che frequentano una stessa scuola hanno diritto a un pari trattamento e tra scuole diverse non devono esistere disparità di trattamento ingiustificate¹⁴. Accordare un «trattamento di favore» ai gruppi più

¹² A volte, nella letteratura o nel linguaggio corrente, morale ed etica vengono equiparate.

¹³ Vedi la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, entrata in vigore il 1° settembre 2000. Riguardo alle misure nazionali di attuazione dei diritti da essa previsti, occorre tenere presente in particolare il testo dell'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite.

¹⁴ Qualsiasi misura sociale, soprattutto se ha un impatto pubblico innovativo, deve tenere conto di valori come la *tolleranza* e i suoi «parenti stretti», ossia il *pluralismo* e la *diversità*, che contraddistinguono le società europee. Di fronte agli sconvolgimenti in atto – sostiene André Danzin – occorre preservare la varietà delle

vulnerabili, ossia farne l'oggetto di una «discriminazione positiva», non lede il principio di giustizia, anzi, lo realizza.

- 5.2. Il concetto di **autonomia individuale** implica la non strumentalizzazione dell'altro e il diritto alla non ingerenza da parte dello Stato o degli altri concittadini, a condizione che non ne derivi alcun danno a terzi e che, nel contempo, le informazioni fornite consentano di fare le scelte migliori. Questo, tuttavia, non dispensa il singolo individuo dal fornire il suo contributo al bene comune, a cominciare dall'adempimento di alcuni obblighi minori, purché non intacchino alcun valore fondamentale e risultino necessari al raggiungimento di risultati positivi per la comunità, non conseguibili con strumenti meno costringenti. Rispettare l'autonomia di qualcuno significa non interferire nelle azioni che rientrano nel normale processo di realizzazione della sua personalità (ognuno può fare ciò che vuole della propria vita), a condizione che non arrechino pregiudizi ingiustificati a terzi. Puntuali violazioni dell'autonomia individuale possono essere giustificate solo se servono a ristabilire questa stessa autonomia.
- 5.3. Il **rispetto della vita privata** è un concetto in costante divenire che ha come obiettivo minimo quello di impedire a terzi di accedere ad informazioni sulla vita privata e familiare di un individuo e di divulgarle senza la preventiva autorizzazione del diretto interessato.

Dato che per essere felice l'uomo ha bisogno di pace e tranquillità, la riservatezza della vita privata del cittadino è una condizione imprescindibile per la libertà della vita privata stessa.

Qualora per interessi sociali importanti si renda necessario raccogliere dati sulla vita privata dei cittadini, occorre assolutamente garantirne la confidenzialità. Nel caso in cui da tali dati emerga un potenziale legame con attività criminali o affini, occorre adottare speciali precauzioni per evitare che al loro titolare sopraggiungano effetti indiretti pregiudizievoli.

Ciò nonostante, il primato accordato alla protezione della vita privata non può spingersi fino al punto di indurre le persone, e in particolare i bambini, ad isolarsi dal resto della comunità, dando così origine a fenomeni di auto-esclusione che lo Stato non può né incoraggiare, né tollerare.

- 5.4. Nel caso in cui si opti per l'effettuazione di test antidroga, un altro aspetto da tenere presente è l'acquisizione del consenso per i soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni. A prescindere da chi sia la persona chiamata a dare il proprio consenso, quest'ultimo deve essere libero, informato e revocabile in qualsiasi momento. Per i minori di 18 anni, esso deve essere rilasciato dai loro rappresentanti o tutori e dal minore stesso se è capace di giudizio. Per garantire l'integrità del consenso, l'ideale sarebbe poter coinvolgere nel processo per la sua acquisizione una terza persona indipendente¹⁵. Oltre alla capacità di giudizio e all'assenza di pressioni, il consenso informato presuppone che al soggetto interessato vengano fornite tutte le informazioni necessarie per prendere una buona decisione. Anche se i casi di tossicomania nelle scuole sono sporadici, l'assunzione di stupefacenti può incidere sulla capacità di giudizio dei minori.

culture, la pluralità delle tradizioni, il rispetto della differenza negli approcci filosofici e religiosi e negli stili di vita, per sfuggire all'appiattimento causato dagli strumenti di una cultura di massa basata su criteri essenzialmente materialisti.

¹⁵ Vedi Ethical Challenges in drug epidemiology: issues, principles and guidelines – Global Assessment Programme on Drug Abuse, Toolkit Module 7, op. cit. – in cui ci si occupa in particolare del consenso passivo acquisito tramite una comunicazione generale inviata ai genitori e dell'influsso della tossicomania sulla capacità di esprimere un consenso libero e informato.

- 5.5. Tra i valori etici da salvaguardare in questo contesto occorre menzionare anche la **beneficenza** – ponderare se esiste una possibilità ragionevole di fare del bene o di evitare di fare del male ad altri – e la **non-maleficenza** – cioè il non fare del male o il non nuocere ad alcuno riducendo al minimo le sue sofferenze. Sebbene sia più strettamente legata ad altre realtà, ad esempio alla disponibilità di mezzi per un trattamento o al trattamento ordinato d'ufficio, nel dibattito si inserisce la questione del paternalismo che lo Stato o un'altra autorità usa come pretesto per scegliere una misura che ritiene essere di interesse preponderante per il «paziente» ma che non tiene conto di ciò che pensa o auspica quest'ultimo, oppure adotta perché crede che il destinatario non sia capace di decidere.
6. Il Comitato è consapevole degli argomenti avanzati a favore dell'effettuazione di test antidroga in ambito scolastico: i comportamenti trasgressivi sarebbero meno frequenti se, grazie ai controlli, diventassero più visibili; ad uno stadio precoce, l'individuazione e l'intervento svolgono un ruolo importante nel consumo di droghe; l'intervento rafforza la capacità del giovane di resistere alla tentazione di consumare droghe illegali. Dal punto di vista psicologico, tutti questi argomenti si fondano sul potere/sulla minaccia del controllo e sulla percezione del giovane del rischio di essere scoperto.

Sinora, tuttavia, indipendentemente da altri valori di cui bisognerà tenere conto, non esistono prove evidenti che dimostrano la plausibilità della teoria.

7. Come recentemente sottolineato dalle Nazioni Unite, la funzione dei principi etici è quella di allertare e di indicare la direzione da seguire in rapporto a situazioni concrete, piuttosto che quella di fornire soluzioni globali. Le soluzioni devono essere individuate e testate per ogni singolo caso attraverso un dibattito ampio e partecipato.

Raccomandazioni

1. Per prevenire il consumo di droghe tra i giovani in ambito scolastico è fondamentale costruire insieme a loro prospettive di un futuro gratificante. Lo Stato, dal canto suo, deve continuare ad offrire ai giovani un'educazione che consenta loro di trovare altri mezzi per realizzarsi in una società che si vuole aperta a tutti.
2. A livello scolastico, inoltre:
 - la migliore informazione e la migliore formazione messe in campo per lottare contro l'abuso di droga possono essere recepite solo da giovani che dispongono di strumenti pedagogici appropriati per cogliere le implicazioni per la loro stessa esistenza;
 - è assolutamente indispensabile inserire nei piani di studio e nelle formazioni scolastiche, come elemento fondamentale per la costruzione del dialogo tra generazioni, il riconoscimento della dignità umana in ogni circostanza e dei diritti umani sanciti dai principali strumenti del diritto internazionale;
 - secondo quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, le scuole devono assumersi la loro responsabilità nel proteggere i fanciulli dall'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
3. All'interno delle scuole, è necessario che, in generale, insegnanti ed educatori sviluppino, intrattengano o ripristinino un dialogo aperto con gli allievi ed i loro genitori. In questo modo, sarà più facile per loro capire quando un allievo si trova in una situazione di fragilità e aiutarlo a trovare un aiuto adeguato per risolvere i suoi problemi¹⁶.
4. Ogni struttura di insegnamento dovrebbe disporre di un servizio multidisciplinare (composto ad esempio da un medico, un infermiere, uno psicologo e un operatore sociale) al quale un allievo può rivolgersi o può essere indirizzato quando si trova in difficoltà. Infatti, non è opportuno che l'insegnante assuma il doppio ruolo di docente e di operatore sociale.
5. Per trasmettere ai giovani il rispetto di sé e dell'altro, è importante che i diversi attori coinvolti li trattino con rispetto sin dall'infanzia, ciò che esclude qualsiasi forma di violenza fisica, psicologica o morale nei loro confronti. Garantire loro la possibilità di ricevere informazioni il più possibile obiettive sul tema delle droghe illegali implica la considerazione dei rischi associati al consumo di ciascuna di esse. In questo contesto è altrettanto importante informarli sui rischi legati all'assunzione di droghe legali.
6. A tutt'oggi, non esiste alcuna prova pedagogica dell'efficacia dell'effettuazione di test antidroga nelle scuole quale metodo di prevenzione dell'uso e dell'abuso di droghe.
7. L'effettuazione di test antidroga nelle scuole può minare il rapporto di fiducia necessario per una buona relazione pedagogica ed educativa tra professori, genitori e allievi.
8. L'impiego di test antidroga in ambito scolastico può collidere con principi etici come l'autonomia individuale e il rispetto della vita privata nella misura in cui tali test costituiscono un'ingerenza ingiustificata dello Stato o di altre autorità nella vita privata del giovane cittadino, ingerenza che lo espone a situazioni degradanti o ambigue.

¹⁶ I giovani adolescenti sono particolarmente vulnerabili alle sostanze psicoattive. L'adolescente sviluppa una dipendenza da fumo inalando una quantità di tabacco inferiore rispetto all'adulto (INSERM perizia collettiva sul tabacco – gennaio 2004). Per questo motivo è prioritario procrastinare il più possibile i primi contatti con questo tipo di sostanze.

9. L'effettuazione di test antidroga nelle scuole potrebbe altresì ledere sia il principio della beneficenza – poiché non è certo che, in rapporto al bene collettivo, i benefici generati da questa pratica attuata a fini preventivi prevalgano sugli svantaggi che ne derivano al giovane cittadino – che quello della non-maleficenza – dato che il giovane subirebbe sempre l'inutile fastidio di essere sottoposto al test.
10. Le istanze responsabili delle politiche di lotta alla droga nella scuola, compresi i rappresentanti dei genitori degli allievi, devono essere informati a tutti i livelli sui dati, sul dibattito in merito all'effettuazione di test antidroga in ambito scolastico e sulle strategie di prevenzione efficaci contro la droga; devono anche poter accedere a informazioni affidabili e documentate sull'organizzazione, i risultati, lo svolgimento e l'efficacia delle attività di prevenzione.
11. Il Gruppo Pompidou deve mettere a disposizione dei responsabili delle decisioni politiche e delle autorità scolastiche alcune pubblicazioni sull'effettuazione di test antidroga in ambito scolastico, nonché alcuni testi sull'argomento redatti dal Gruppo che esso reputa utili.
12. Considerati gli interrogativi che si pongono attualmente sui problemi legati al consumo di droghe tra i giovani in ambito scolastico, occorrerebbero maggiori informazioni sulle condizioni in cui questo consumo si sviluppa e su come le diverse autorità pedagogiche competenti e responsabili della protezione e dell'educazione degli allievi – insegnanti, genitori, autorità pubbliche e organizzazioni internazionali dei diritti dell'uomo – sono coinvolte nella relativa lotta. Per rispondere a questa esigenza sarebbe opportuno organizzare un progetto di ricerca europeo.